



**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PER IL SERVIZIO GESTIONE
PNEUMATICI E FORNITURA GOMME PER I MEZZI DI SERVIZIO DELLA
SEDE ARPA DI ALESSANDRIA**

Il Responsabile della
Struttura Semplice Ufficio Tecnico
Ing. Massimo Varalda

ART. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- la gestione del servizio pneumatici comprendente la riparazione, lo smontaggio, montaggio e deposito gomme invernali/estive, l'equilibratura e la convergenza;
- la fornitura dei pneumatici secondo le modalità ed agli automezzi riportati negli allegati 1 e 2. L'elenco è suscettibile di variazioni durante la durata del presente contratto, in ragione della dismissione o dell'acquisizione di nuove autovetture.

Il servizio è necessario al fine di garantire l'efficienza dei mezzi, la sicurezza del personale Arpa e il rispetto del vigente Codice della Strada.

L'appalto è a corpo e riguarda le autovetture presenti nella sede di Alessandria.

ART. 2 – DURATA

Il contratto avrà effetto dalla data di stipulazione e scadrà il 31.12.2019.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta del contratto è di Euro 8.000,00 (I.V.A. inclusa). L'appalto è a corpo.

ART. 4 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Il ritiro degli automezzi dalla sede Arpa di Alessandria e la riconsegna sono a carico dell'appaltatore previa attivazione/accordo con la stazione appaltante e senza alcun onere per la medesima. Il ritiro deve aver luogo entro la giornata successiva alla richiesta.

Il contratto si articola nelle seguenti prestazioni

4.1 fornitura dei pneumatici

La stazione appaltante richiede all'appaltatore la sostituzione dei pneumatici, indicando la targa del mezzo e le misure dei pneumatici. È compreso lo smontaggio e il rimontaggio delle ruote dal veicolo e loro equilibratura; verifica della convergenza, in base all'ordine della stazione appaltante. Gli pneumatici devono essere di norma del tipo non rigenerato; la fornitura di pneumatici ricostruiti, prevista dall'art. 52 comma 14 della legge 448/2001, potrà aver luogo su richiesta della stazione appaltante;

L'appaltatore elabora il preventivo indicando tre marche tra quelle indicate nell'allegato 1 e degli pneumatici rigenerati.

4.2 gestione del servizio pneumatici

- a. riparazione e sostituzione pneumatici** (compreso smontaggio e rimontaggio delle ruote dal veicolo e loro equilibratura; verifica della convergenza) in base all'ordine della stazione appaltante. Gli pneumatici devono essere di norma del tipo non rigenerato; la fornitura di pneumatici ricostruiti, prevista dall'art. 52 comma 14 della legge 448/2001, potrà aver luogo su richiesta della stazione appaltante;
- b. riparazione/sostituzione delle camere d'aria o tubeless** (compreso smontaggio e rimontaggio delle ruote dal veicolo e loro equilibratura; la verifica della convergenza) in dotazione al parco veicolare;
- c. . Cambio e stoccaggio degli pneumatici** non in uso nella fase cambio stagione (termici-estivi).

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico specializzato.

5.1 Predisposizione del preventivo

- a) L'appaltatore quantifica la spesa dell'intervento nel rispetto dei prezzi e condizioni di aggiudicazione.
- b) È compito dell'appaltatore comunicare tramite posta elettronica al DEC il preventivo dettagliato, numerato, datato, e con idonea e documentata evidenza dei prezzi applicati alla ricambistica, ai quali sarà applicato il ribasso offerto.
- c) Il preventivo deve contenere una voce di costo relativa alla manodopera con evidenza del ribasso offerto.
- d) Il preventivo deve, altresì, indicare la tempistica della consegna del mezzo.
- e) L'elaborazione dei preventivi non può essere addebitata in nessun modo e in nessun caso all'Agenzia.
- f) La trasmissione del preventivo deve essere effettuata entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dell'automezzo.
- g) Il preventivo una volta trasmesso è considerato definitivo e non può essere sostituito da un altro preventivo successivo di prezzo maggiorato
- h) Non possono essere addebitate ore di manodopera aggiuntive rispetto al tempario delle case automobilistiche per tipologia di riparazione, se non adeguatamente motivate.

5.2 Approvazione del preventivo

- a) Il DEC approva il preventivo entro 5 gg lavorativi dalla ricezione dello stesso.
- b) Nello stesso termine il DEC può richiedere chiarimenti, modifiche e integrazioni; la ditta è tenuta a fornire tali delucidazioni o a modificare il preventivo entro due giorni lavorativi dalla richiesta. In tali casi il termine per l'approvazione definitiva ovvero per l'ulteriore richiesta di modifica/delucidazione del preventivo è di tre giorni lavorativi.
- c) Le lavorazioni compiute dalla impresa aggiudicataria in assenza dell'approvazione del DEC non potranno essere addebitate all'Agenzia.
- d) Non sono ammessi costi di rimessaggio relativamente alle tempistiche per l'approvazione del preventivo.

5.3. Esecuzione e verifica dell'intervento

- a) Nel caso in cui gli interventi si protraggano nel tempo, l'appaltatore non può imputare in alcun caso costi di rimessaggio.
- b) Ad intervento eseguito, il DEC o suo collaboratore delegato, verifica l'avvenuta esecuzione degli interventi con riferimento al preventivo autorizzato e l'eventuale presenza di danni, mancanze o manomissioni del materiale tecnico presente sulla vettura al momento della consegna all'appaltatore;
- c) A verifica positiva il DEC fornisce l'assenso all'emissione della fattura.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve comunicare all'Agenzia, all'inizio del servizio, l'orario di lavoro settimanale.

ART. 7 – PREZZI

Di seguito si specificano i criteri di definizione delle varie voci di prezzo

Il costo degli pneumatici e dei materiali di consumo utilizzati è soggetto al ribasso unico di gara offerto.

Il costo orario della manodopera è soggetto al ribasso offerto da applicarsi unicamente al valore relativo all'utile di impresa, stimato pari al 10%.

È riconosciuto il contributo ambientale per lo smaltimento rifiuti stabilito da Ecopneus - contributo ambientale istituito dal Decreto Ministeriale 82 dell'11 aprile 2011, attuativo del D.Lgs. 152/2006, che non sarà soggetto a sconto.

ART. 9 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.

L'appaltatore è responsabile per eventuali danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e/o delle sostituzioni, per l'utilizzo di prodotti non idonei o difettosi e dei conseguenti danni e per ritardi nella consegna degli automezzi per propria negligenza o imperizia.

L'appaltatore è responsabile per eventuali danni, manomissioni, o smarrimenti sul materiale tecnico eventualmente presente sui veicoli in riparazione.

L'appaltatore è tenuto a proprie spese a reiterare gli interventi di manutenzione e di riparazione in caso di riscontrate difformità (di inefficienza o di esecuzione non a regola d'arte) agli impegni contrattuali contestate da parte della stazione appaltante.

ART. 10 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà in modalità telematica secondo le modalità previste dall'applicativo MEPA. Le spese di bollo sono a carico dell'appaltatore.

ART. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Ogni fattura deve essere intestata ad Arpa Piemonte, via Pio VII n.9, TORINO, Partita Iva 07176380017 e dovrà essere inviata in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

A tale scopo il **Codice Univoco** Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K**.

La stazione appaltante applica lo split payment.

Le fatture, devono contenere le seguenti voci:

- **il codice C.I.G.**(Codice Identificativo Gara);
- **il codice IBAN** relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- **la struttura liquidante Ufficio Tecnico**
- **il numero dei preventivi**, già trasmessi ed approvati, cui la fattura fa riferimento

La fatturazione deve sulla base degli interventi richiesti ed approvati dall'appaltatore di norma su base trimestrale riportando il dettaglio della fornitura e/o servizi prestati svolte nel periodo con i loro importi unitari.

Ai fini della liquidazione, la stazione appaltante procede a verifiche, in capo al fornitore, della regolarità contributiva dello stesso.

Relativamente al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore, lo stesso è effettuato entro 30 giorni fine mese data di ricevimento della fattura; il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve

intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della stazione appaltante.

In caso di contestazione all'appaltatore di inadempienze contrattuali o non definizione delle contestazioni del DEC (a mero titolo di esempio incongruità prezzi fatturati con listini presentati, mancata soluzione di un guasto evidenziato in fase di ritiro del mezzo) o erroneità della fattura stessa, ovvero di DURC irregolare, il termine di pagamento si intende sospeso dall'invio della contestazione fino alla comunicazione di accettazione della contestazione da parte dell'appaltatore (o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali) o alla eliminazione delle irregolarità rilevate.

Nel caso di R.T.I., in forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, la fatturazione è effettuata solo dal Mandatario, la quale deve indicare nella fattura la percentuale di esecuzione della fornitura eseguita dalle ditte mandanti.

Il pagamento può essere effettuato al Mandatario ovvero su un conto dedicato intestato al RTI, modalità comunque da definire in sede contrattuale con l'aggiudicatario.

I corrispettivi risultanti all'atto dell'aggiudicazione si intendono accettati dall'affidatario in base a calcoli di sua convenienza e sono quindi invariabili in modo assoluto.

L'affidatario pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi. I prezzi potranno essere revisionati dopo il primo anno di vigenza contrattuale previa richiesta della controparte, applicando, in mancanza di altro indicatore formale specifico, l'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

Art. 12 CONTESTAZIONI E PENALI

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità.

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo pari all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:

- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n. 187/2010 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C. n.4/2011;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dalle presenti condizioni particolari di fornitura;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Agenzia.

ART. 14 - RECESSO

1) L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

L'Agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

15.1 Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett. d) in caso di modifiche soggettive.

15.2 Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Ai fini di potersi avvalere di tale facoltà l'appaltatore dovrà aver indicato i servizi o le forniture o loro parti oggetto di subappalto.

15.3 Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 16 – SICUREZZA

L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavori e dovrà attuare tutte le precauzioni che i servizi richiederanno.

ART. 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), l'appaltatore dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 18 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- ⇒ “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2015-2017 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
- ⇒ L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di fornitura è competente il Foro di Torino.

**II DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO TECNICO
(Ing. Massimo Varalda)
FIRMATO IN ORIGINALE**